



# CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Ord. N. 892

del 27.07.2023

Oggetto: **Misure per la limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Vibo Valentia. Modifica Ordinanza n. 889 del 17/07/2023.**

## Il Sindaco

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 889 del 17/07/2023, con la quale è stato fatto divieto di impiegare acqua fino al 31/10/2023 per:

- l'innaffiamento di giardini, orti, campi da calcio con manto erboso, campi da tennis, giardini e parchi;
- il lavaggio domestico di auto e motoveicoli;
- il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo;

### Considerato che

- il verde pubblico (aiuole, vasi di fiori nonché parchi e giardini pubblici), dove non è utilizzata l'acqua proveniente da pozzi, sono sofferenti per la carenza di acqua;
- essendo il su detto verde pubblico bene comune è necessario provvedere all'irrigazione al fine della conservazione stessa;

**Ritenuto** di dover modificare la propria Ordinanza, n. 889 del 17/07/2023, al fine di consentire l'innaffiamento del verde pubblico utilizzando con parsimonia l'acqua della rete comunale, ove non è possibile effettuarlo con acqua di pozzo o altra risorsa;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Visto** l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

## ORDINA

A parziale modifica dell'Ordinanza, **n. 889 del 17/07/2023**, dove non diversamente possibile utilizzare acqua proveniente da pozzi o altra risorsa, l'utilizzo dell'acqua della rete ai fini dell'irrigazione del verde pubblico (aiuole, vasi di fiori nonché parchi e giardini pubblici);

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dall'Ordinanza n. 889 del 17/07/2023

### stabilisce/dispone

1.2 - che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri

provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

#### **demanda**

2.1 - alla Polizia Municipale la verifica dell'osservanza del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsto nonché a tutte le FF.OO per quanto di eventuale competenza;

#### **avverte**

3.1 - che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i trasgressore/i;

3.2 - che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

#### **informa**

4.1 - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è l'Ing. Claudio Le Piane;

4.2 - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

4.4. - che in caso di sopravvenuti mutamenti delle condizioni meteo- climatiche comportanti significativi attenuamento dell'attuale fenomeno siccitoso, la presente ordinanza potrà essere anticipatamente revocata;

#### **informa, inoltre**

5.1. - che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **dispone**

6.1. - che la presente sia comunicata:  
al Sig. Prefetto;  
al Sig. Questore;  
al Comando Provinciale dei Carabinieri;  
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;  
al Corpo di Polizia Municipale;

e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, li **27 LUG. 2023**



**IL SINDACO**  
Avv. Maria Limardo